

ERRATA CORRIGE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE RAGIONATO - ISBN: 978-88-6657-427-9

185 bis.⁽¹⁾ **Proposta di conciliazione del giudice.** — Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricasazione o astensione del giudice.

Evoluzione normativa

■ ⁽¹⁾ Articolo inserito dal **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**

*La disposizione è stata introdotta con il cd. decreto del fare (d.l. n. 69/2013) con lo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale. In particolare l'obiettivo del legislatore è quello di incentivare la **definizione anticipata e conciliativa** della lite pendente. Si concede così al giudice il potere di formulare una **proposta transattiva o conciliativa** alle parti. Nella logica della disposizione le parti dovrebbero essere indotte ad accettare la proposta, salvo che non sussistano in senso contrario giustificati motivi; il rischio, infatti, è che al rifiuto della proposta possano conseguire condanne in punto di spese (v. artt. 91 e 96). L'applicazione pratica dell'istituto potrà risultare variegata, anche in ragione delle peculiarità delle singole controversie (nella norma si fa infatti genericamente riferimento alla "natura della controversia", al suo "valore" e all' "esistenza di questioni di facile e pronta soluzione"). Si può inoltre prevedere la sua interferenza con il diverso istituto della **mediazione delegata** dal giudice (art. 5, d.lgs. n. 28/2010). Ciò per due ragioni: da un lato i due strumenti potrebbero essere promossi in maniera congiunta e/o successiva (v. Trib. Roma, 30 settembre 2013); dall'altro, è evidente come la nuova disposizione trovi il suo immediato precedente nell'art. 11 d.lgs. n. 28/2010, dove è previsto che il mediatore possa formulare la proposta conciliativa alle parti.*

*Il **termine finale** per l'esercizio del potere è individuato nell' "**esaurimento dell'istruzione**". La proposta rischierebbe di rivelarsi un'anticipazione di sentenza ove venisse formulata all'esito dell'istruttoria. In altri termini, ove fossero noti tutti i risultati istruttori la proposta risentirebbe necessariamente delle convinzioni del giudice sul merito della causa, facendo così perdere al giudicante la necessaria equidistanza e imparzialità. Ciò invece non accade – secondo l'opinione del legislatore – quando l'istruttoria non è ancora esaurita; coerentemente con questa premessa la disposizione chiarisce che la formulazione della proposta non può costituire motivo di ricasazione o di astensione del giudice. Data la ratio sottesa alla previsione del termine finale, è dubbio se nelle cause che non necessitano di istruzione (perché, ad esempio, documentali) sia legittima la formulazione della proposta conciliativa.*